

# Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione Il Direttore Generale

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il D.M. 22.12.2010, registrato dalla Corte dei Conti in data 27.1.2011, registro 1, foglio 299, concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di alcune direzioni generali;

**VISTO** il D.P.R. 7 aprile 2011 n. 144, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali" e, segnatamente, l'art.12, che individua l'articolazione e le funzioni della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione;

**VISTO** il d.lgs. 28 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e segnatamente l'art. 33, il quale dispone l'istituzione del Comitato per i minori stranieri con il compito di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e coordinare le attività delle amministrazioni interessate;

**VISTO** il D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, recante "Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", il quale stabilisce, tra i vari aspetti, le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

**VISTO** in particolare l'art. 2, comma 1, lett. c) e d) del predetto D.P.C.M., che attribuisce al Comitato il compito rispettivamente di deliberare in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea e provvedere all'istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito di tali iniziative;

**VISTO** il verbale della riunione del 14.3.2005, nella quale il Comitato per i minori stranieri ha deliberato, ai sensi della normativa sopra menzionata, l'adozione delle disposizioni generali che stabiliscono i criteri di valutazione e le modalità delle richieste per l'ingresso e il soggiorno in Italia dei minori stranieri accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea;

**VISTO** il D.P.C.M. 27 settembre 2011, n. 191, recante "Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", che ha modificato l'art. 9 del D.P.C.M. del 9 dicembre 1999, n. 535, estendendo, tra l'altro, la durata totale del soggiorno da 90 a 120 giorni nell'anno solare;

VISTO l'art. 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2,





# Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione Il Direttore Generale

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

**CONSIDERATO** che il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo collegiale in proroga, ha cessato in data 2 agosto 2012 le proprie attività ai sensi del sopracitato art. 12, comma 20, con conseguente trasferimento delle medesime alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

**RITENUTA** la necessità, alla luce sia dell'esigenza di attualizzare le preesistenti linee guida che dei mutamenti sopravvenuti al quadro normativo ed agli assetti organizzativi dell'Amministrazione competente, di stabilire i criteri di valutazione e le modalità delle richieste per l'ingresso e il soggiorno in Italia dei minori stranieri accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza mediante l'elaborazione di nuove Linee Guida, in conformità all'art. 2 del citato D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535;

**CONSIDERATI** gli esiti della consultazione pubblica – indetta con nota prot. 35/0008788 dell'11 dicembre 2012 dal 12 dicembre 2012 al 21 gennaio 2013 – sul testo delle nuove Linee Guida che stabiliscono i criteri di valutazione e le modalità delle richieste per l'ingresso e il soggiorno in Italia dei minori stranieri accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea che la Direzione Generale per l'Immigrazione e le Politiche di Integrazione intende adottare;

**VISTO** il decreto 1.3.2013 con il quale è stata indetta e convocata una Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della I. 7.8.1990, n. 241, e s.m.i., per un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti al fine della successiva adozione delle Linee Guida che stabiliscono i criteri di valutazione e le modalità delle richieste per l'ingresso e il soggiorno in Italia dei minori stranieri accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza;

**VISTE** le risultanze della Conferenza di servizi e segnatamente i verbali dell'incontro del 12.3.2013 e dell'incontro del 18.3.2013, nel quale è stato approvato all'unanimità il testo finale delle Linee Guida;

#### **DECRETA**

l'approvazione delle Linee Guida che stabiliscono i criteri di valutazione e le modalità delle richieste per l'ingresso e il soggiorno in Italia dei minori stranieri accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza – che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto - nel testo risultante a seguito dei lavori della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della I. 7.8.1990, n. 241, e s.m.i..

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, 19 marzo 2013.





DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

A. LINEE GUIDA PER GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI

Gli enti e le associazioni che intendono promuovere programmi solidaristici di accoglienza temporanea a favore di minori stranieri, dopo aver preso contatti con l'ufficio minori stranieri della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, hanno l'obbligo di:

1-Richiedere alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione l'approvazione del programma solidaristico che intendono realizzare.

(art. 8, commi 1, 3 e 5 D.P.C.M. n. 535/1999)

Il programma è valutato prioritariamente in base a tre criteri: validità e opportunità dell'iniziativa, affidabilità degli enti e delle associazioni proponenti, affidabilità delle informazioni concernenti il referente estero.

Gli enti e le associazioni che intendono realizzare programmi solidaristici di accoglienza temporanea presentano domanda almeno 70 giorni prima della data prevista per l'ingresso dei minori nel territorio italiano. In caso di incompletezza della documentazione, gli enti e le associazioni disporranno di 15 giorni dalla richiesta di integrazione della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione per fornire la documentazione necessaria alla verifica della congruità della domanda presentata.

Per ogni programma deve essere presentata singola domanda di approvazione, corredata della documentazione richiesta. La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, all'atto della ricezione e della protocollazione, assegna ad ogni programma un codice identificativo che dovrà essere riportato dagli enti e dalle associazioni su tutte le successive comunicazioni, nonché sulla documentazione inviata alle Autorità interessate.

La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione delibera entro <u>45 giorni</u>

dalla ricezione delle integrazioni l'approvazione del programma solidaristico, e ne da

comunicazione agli enti e alle associazioni che hanno presentato il progetto, alle Rappresentanze

diplomatico-consolari e alle Questure interessate.

La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si riserva la facoltà di non

prendere in esame le domande presentate oltre i termini indicati.

In caso di approvazione, la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

trasmette alle competenti Autorità diplomatico-consolari anche gli elenchi nominativi dei minori

beneficiari e dei loro accompagnatori. Gli enti e le associazioni devono comunicare alla Direzione

Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione qualsiasi variazione della struttura del

programma e dei nominativi inclusi negli elenchi sopra citati.

L'eventuale sostituzione di uno o più minori beneficiari del progetto e di uno o più accompagnatori

dovrà essere comunicata alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

almeno <u>5 giorni</u> prima della data prevista per la partenza per l'Italia, salvo casi eccezionali. La

Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione provvederà a darne

comunicazione alla competente Autorità diplomatico-consolare italiana.

L'eventuale variazione della data di ingresso o di uscita dei minori e degli accompagnatori che non

sia compresa nell'arco temporale indicato dal nulla osta rilasciato dalla Direzione Generale

dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, dovrà essere comunicata e motivata entro 5

giorni rispettivamente dalla data di ingresso o di uscita alla stessa Direzione Generale. Questa

Amministrazione, previa approvazione, provvederà a darne comunicazione alle competenti Autorità

diplomatico-consolari italiane.

Nel caso in cui per lo stesso intervallo temporale i medesimi minori siano contemporaneamente

inseriti in più progetti presentati da diverse associazioni, la Direzione Generale dell'immigrazione e

delle politiche di integrazione procederà all'approvazione del primo progetto pervenuto in ordine di

tempo. I progetti arrivati successivamente saranno approvati con l'esclusione di tali minori.

La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione può revocare

l'approvazione del programma qualora le variazioni compromettano la validità dell'iniziativa.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE Via Fornovo,8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4780 - Fax. 06.4683.4769

2-Richiedere alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero il rilascio del visto di ingresso (per i Paesi per i quali è previsto) presentando la documentazione necessaria al suo rilascio, nel rispetto dei tempi e delle modalità richiesti dalle Autorità

diplomatico-consolari.

(art. 8, comma 2 D.P.C.M. n. 535/1999)

Il visto di ingresso, da parte delle Autorità diplomatico-consolari italiane all'estero, sarà rilasciato

solo dopo che la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione avrà

comunicato l'approvazione del programma, corredata dell'elenco dei nominativi dei minori e dei

loro accompagnatori.

3- Inviare alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione la

documentazione relativa all'avvenuto ingresso dei minori beneficiari, alla loro effettiva

collocazione in Italia ed alla loro uscita dal territorio nazionale.

(art. 8, comma 6, D.P.C.M. n. 535/1999)

Gli enti e le associazioni devono predisporre, aggiornare e inviare alla Direzione Generale

dell'immigrazione e delle politiche di integrazione tutte le informazioni utili per permettere alla

stessa di poter ottemperare al compito di vigilare sulle modalità di soggiorno in Italia dei minori

beneficiari dei programmi solidaristici.

La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si riserva di effettuare

verifiche attraverso la richiesta di ulteriori documenti, contatti telefonici, collogui, incontri e visite in

loco.

Entro 5 giorni dall'ingresso in Italia dei minori, gli enti e le associazioni sono tenuti a trasmettere

alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione:

1. il documento vistato dall'Ufficio di Polizia di frontiera relativo al numero di minori e

accompagnatori che hanno fatto ingresso nel territorio italiano. Il documento deve riportare

la data di ingresso e l'indicazione del valico di frontiera di entrata. Laddove la Polizia di

frontiera non apponga il timbro, l'ente proponente è tenuto a produrre un'autocertificazione

con i medesimi contenuti;

2. l'elenco nominativo dei minori e degli accompagnatori che hanno fatto ingresso nel

territorio italiano indicante l'abbinamento con le famiglie e/o le strutture ospitanti;

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
Via Fornovo,8 – 00192 Roma

 dichiarazione di iscrizione al Servizio sanitario nazionale o di polizza assicurativa sanitaria o di assistenza sanitaria da parte dello Stato convenzionato di provenienza dei minori e degli accompagnatori.

Entro <u>5 giorni</u> dall'uscita dei minori dal territorio nazionale, gli enti e le associazioni debbono trasmettere alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione:

- il documento vistato dall'Ufficio di Polizia di frontiera che riporta l'elenco dei minori e degli accompagnatori che hanno lasciato il territorio italiano. Il documento deve riportare la data di uscita e l'indicazione del valico di frontiera di uscita. Laddove la Polizia di frontiera non apponga il timbro, l'ente proponente è tenuto a produrre un'autocertificazione con i medesimi contenuti;
- l'elenco nominativo dei minori e degli accompagnatori che hanno fatto ingresso nel territorio italiano, indicante l'abbinamento con le famiglie e/o le strutture ospitanti e le date effettive di ingresso e di uscita di ciascun minore, in formato elettronico.

Entro <u>30 giorni</u> dall'uscita dal territorio italiano dei minori, gli enti e le associazioni debbono inviare alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione una relazione finale secondo il format allegato alle presenti linee guida.

# Eventuale richiesta di estensione della durata del soggiorno. (art. 9, D.P.C.M. n. 535/1999)

Gli enti e le associazione che intendano richiedere un'estensione della durata del soggiorno dei minori accolti hanno l'obbligo di inviare, con la massima tempestività, adeguata documentazione alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione per la valutazione ai fini dell'eventuale concessione del nullaosta alla proroga del soggiorno per casi di forza maggiore La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione può proporre alla Questura della provincia in cui il minore si trova l'eventuale estensione della durata del soggiorno in relazione a casi di forza maggiore.

Le determinazioni della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione saranno comunicate tempestivamente agli enti e alle associazioni ed alla Questura della provincia in cui si trova il minore. Dopo aver ottenuto il nullaosta alla proroga del soggiorno, il proponente deve inviarlo alla Questura competente per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno.

Le richieste di proroghe per patologie preesistenti all'ingresso, salvo l'insorgere improvviso di pericolo di vita per il minore, non potranno essere presentate. In tali casi è necessario richiedere il visto individuale per cure mediche, il cui rilascio non rientra nelle competenze della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

**DOCUMENTAZIONE RICHIESTA** 

Gli enti e le associazioni che intendono promuovere programmi solidaristici di accoglienza

temporanea a favore di minori stranieri devono inviare la domanda alla Direzione Generale

dell'immigrazione e delle politiche di integrazione - ufficio minori accolti - in via telematica al

seguente indirizzo: da immigrazione 23@lavoro.gov.it

Ogni comunicazione trasmessa in via telematica non potrà far riferimento a più di un progetto.

La domanda deve essere strutturata attraverso l'invio di tre cartelle di documenti denominate

rispettivamente:

Cartella A -> Documentazione relativa al progetto

Cartella B -> Affidabilità degli enti e delle associazioni

Cartella C -> Informazioni sul referente estero dell'iniziativa

La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione tratterà i dati personali

comunicati dai singoli enti e associazioni, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati

personali (D.Lg.vo n. 196/2003).

CARTELLA A – Documentazione relativa al progetto.

(art. 8, D.P.C.M. n. 535/1999)

La cartella A deve contenere i documenti necessari per valutare la validità e l'opportunità

dell'iniziativa di solidarietà.

Gli enti e le associazioni, nel descrivere il progetto, devono adeguatamente illustrare le finalità

dell'iniziativa e dimostrare di aver tenuto debitamente conto dell'età dei minori, delle loro diverse

esigenze fisiche e psichiche, nonché dei loro bisogni formativi anche in relazione ai rispettivi

obblighi scolastici.

Gli enti e le associazioni devono garantire che:

1. i minori interessati dal progetto, al momento dell'ingresso in Italia, abbiano compiuto i sei

anni di età;

2. i minori rientrino in patria al termine del soggiorno in Italia previsto nel progetto;

3. i minori siano accompagnati dalla dichiarazione di iscrizione al Servizio sanitario nazionale o

di polizza assicurativa sanitaria o di assistenza sanitaria da parte dello Stato convenzionato

5

di provenienza dei minori;

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

- 4. gli accompagnatori siano in possesso di una formazione pedagogica, sanitaria o linguistica documentata dall'ente o associazione proponente;
- 5. al gruppo sia assegnato un interprete, nel caso in cui gli accompagnatori non abbiano conoscenza della lingua italiana;
- 6. sia presente almeno 1 accompagnatore per ogni 25 minori accolti, che se ne prenda cura svolgendo attività di concreto ed effettivo sostegno delle loro esigenze; un diverso rapporto tra accompagnatori e minori potrà essere autorizzato dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione solo in casi particolari, adeguatamente documentati, quali la presenza nel gruppo di minori portatori di handicap o con specifiche esigenze sanitarie, la disseminazione del gruppo nel territorio, specifiche regole imposte dai paesi di origine o altro giustificato motivo;
- la durata totale del soggiorno di ciascun minore non superi i 120 giorni nell'anno solare fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso nel territorio nazionale (art. 9 del D.P.C.M. n. 535/1999 e successive modificazioni);
- 8. le famiglie ospitanti siano in possesso del nulla osta rilasciato dalle Questure competenti.

#### **DOCUMENTAZIONE PER LA CARTELLA A**

Almeno 70 giorni prima dell'ingresso dei minori, dovrà essere inviata la seguente documentazione:

### **CARTELLA A1**

- 1. Domanda di approvazione del progetto (allegato 1)
- 2. Fotocopia di un documento di identità valido del rappresentante legale dell'ente o associazione proponente
- 3. Scheda progetto (allegato 2)

Almeno 30 giorni prima dell'ingresso dei minori, dovrà essere inviata la seguente documentazione:

#### **CARTELLA A2**

- 1. Lettera di accompagnamento (allegato 3)
- 2. Elenco definitivo dei minori e degli accompagnatori (allegato 4-elenco-)
- 3. Dichiarazione di possesso della seguente documentazione (allegato 5):
  - Copia del nulla osta delle Questure alle famiglie ospitanti
  - Dichiarazione di idoneità della struttura ospitante
  - Prenotazione di viaggio
- 4. Nel caso di minori provenienti dalla Bielorussia (art. n. 9 dell'accordo tra Italia e repubblica di Belarus del 10/03/2007:
  - Dichiarazione di responsabilità da parte delle famiglie (allegato 6)
  - Dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del Presidente dell'ente o associazione (allegato 7)

Entro 5 giorni dall'ingresso di minori dovrà essere inviata la seguente documentazione:

#### **CARTELLA A3**

- 1. Elenco dei minori e degli accompagnatori effettivamente entrati, datato e timbrato dalle Autorità di Frontiera. Laddove la Polizia di frontiera non apponga il timbro, l'ente proponente è tenuto a produrre un'autocertificazione con i medesimi contenuti (allegato 4- elenco datato e timbrato-)
- 2. Elenco degli abbinamenti dei minori e degli accompagnatori con le famiglie o con la struttura, con indicazione dei relativi recapiti (allegato 8)
- 3. Dichiarazione di iscrizione al Servizio sanitario nazionale o di polizza assicurativa sanitaria o di assistenza sanitaria da parte dello Stato convenzionato di provenienza dei minori e degli accompagnatori (allegato 9)

Entro 5 giorni dall'uscita dei minori dovrà essere inviata la seguente documentazione:

#### **CARTELLA A4**

- 1. Elenco dei minori e degli accompagnatori effettivamente usciti, datato e timbrato dall'Autorità di Frontiera. Laddove la Polizia di frontiera non apponga il timbro, l'ente proponente è tenuto a produrre un'autocertificazione con i medesimi contenuti (allegato 4- elenco datato e timbrato-)
- 2. Elenco degli abbinamenti dei minori e degli accompagnatori con le famiglie o con la struttura, con l'indicazione dei recapiti, e delle date di ingresso ed uscita di ciascun minore (allegato 8)

Entro 30 giorni dall'uscita dei minori dovrà essere inviata la seguente documentazione:

#### **CARTELLA A5**

1. Relazione finale (allegato 10)

## CARTELLA B – Affidabilità degli enti e delle associazioni.

(art. 8 DPCM n. 535/1999)

La cartella B deve contenere i documenti necessari per la valutazione dell'affidabilità degli enti e delle associazioni, che sarà effettuata in base alle informazioni relative alle attività da loro promosse e desunte da:

- gli scopi statutari;
- 2. l'attività in corso e quella svolta negli anni precedenti;
- 3. l'affidabilità degli enti e delle associazioni , che sarà valutata anche tenendo conto del regolamento interno degli enti e associazioni riguardante le modalità di gestione del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
Via Fornovo,8 – 00192 Roma

programma di accoglienza, con particolare riferimento ai criteri di scelta delle famiglie e alle modalità di accoglienza dei minori.

#### **DOCUMENTAZIONE PER LA CARTELLA B**

Da inviare contestualmente alla presentazione del primo progetto dell'anno

### **CARTELLA B**

- 1. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto (ove previsto)
- 2. Copia dell'eventuale iscrizione all'Albo regionale delle associazioni di volontariato della Regione dove ha sede l'ente, o ad altri Albi o Registi
- 3. Relazione contenente i dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività svolte in Italia e/o all'estero dagli enti e dalle associazioni, a favore di minori, in particolare dei minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea

La documentazione relativa ai punti 1, 2 della Cartella B è sostituita, laddove non siano intervenute variazioni, dall'invio dell'allegato A.

# CARTELLA C – Affidabilità del referente estero dell'iniziativa. (art. 8 DPCM n. 535/1999)

La cartella C deve contenere i documenti, redatti in lingua italiana, necessari per la valutazione dell'affidabilità del referente estero dell'iniziativa, che sarà effettuata in base alle informazioni relative alle attività promosse dal referente estero nel Paese di provenienza dei minori, desunte da:

- 1. gli scopi statutari;
- 2. l'attività in corso e quella svolta negli anni precedenti;
- 3. le informazioni assunte direttamente dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, eventualmente anche per il tramite della Rappresentanza diplomatico-consolare competente.

#### DOCUMENTAZIONE PER LA CARTELLA C

Da inviare contestualmente alla presentazione del primo progetto dell'anno

#### **CARTELLA C**

- 1. Copia, tradotta e legalizzata, dell'originale dell'atto costitutivo e dello statuto (ove previsto) del referente estero
- 2. Dichiarazione che attesti lo svolgimento di attività a favore di minori rilasciata dalle competenti autorità, ove previsto, altrimenti dal legale rappresentate del referente estero
- 3. Relazione sintetica contenente i dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività svolte dal referente estero a favore dei minori, in particolare dei minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea
- 4. Copia dell'accordo tra ente o associazione e referente estero

La documentazione relativa ai punti 1 e 2 della Cartella C è sostituita, laddove non siano intervenute variazioni, dall'invio dell'allegato A.

#### **DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE**

- Se il progetto di accoglienza è presentato da un ente religioso è necessaria la sottoscrizione del responsabile del progetto.
- Se il progetto di accoglienza è presentato da un ente pubblico è necessario trasmettere l'atto di approvazione del progetto.
- Se il progetto di accoglienza prevede un viaggio in pullman, si devono garantire adeguate soste ed eventuali pernottamenti finalizzati a garantire un idoneo viaggio nel superiore interesse del minore.
- Se i minori, durante l'accoglienza in Italia, escono dal territorio nazionale per recarsi in altro Paese Schengen, secondo le modalità previste dal tipo di Visto rilasciato dall'Ambasciata, è necessario dare immediata comunicazione alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, indicando il nuovo collocamento.

#### **RACCOMANDAZIONI**

- Durante il soggiorno in Italia dei minori è richiesta la reperibilità del responsabile del progetto, delle famiglie e degli accompagnatori.
- I minori entrati in Italia nell'ambito del medesimo progetto devono entrare e uscire dal territorio nazionale nelle date indicate dallo stesso, salvo casi eccezionali debitamente motivati e comprovati.

- Ogni progetto di accoglienza deve prevedere l'ospitalità di almeno tre minori e un accompagnatore. Nel caso in cui il numero di minori beneficiari del programma sia inferiore a tre si farà riferimento alle linee guida per singoli nuclei familiari.
- Il viaggio verso l'Italia dei minori deve avvenire con almeno un accompagnatore.
- Se gli enti e le associazioni non presentano progetti di accoglienza da almeno 2 anni consecutivi sono tenuti, prima della presentazione del progetto, a prendere contatti con la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.
- Gli enti e le associazioni sono invitate a svolgere attività di informazione e approfondimento sui programmi solidaristici di accoglienza temporanea, a favore delle famiglie ospitanti.
- Per il regolare soggiorno di breve durata in Italia, gli enti e le associazioni devono dichiarare la presenza dei minori e degli accompagnatori, ai sensi della L. n. 68/2007.

#### ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA.

### (art. 2, comma 2 del D.P.C.M. n. 535/1999)

Nell'ambito delle attività di controllo e vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori accolti e della valutazione circa l'affidabilità dei proponenti i programmi solidaristici di accoglienza temporanea, la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, nel corso dell'anno, provvederà ad una verifica approfondita con riferimento ai progetti presentati, su un campione rappresentativo di enti e/o associazioni <sup>1</sup>.

In particolare, dopo aver definito gli enti e/o le associazioni da monitorare, la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione provvederà ad esaminare e verificare la seguente documentazione:

- copia del nulla osta delle Questure alle famiglie ospitanti (nel caso i minori vengano ospitati in famiglia);
- 2. prenotazione di viaggio;
- 3. copia dichiarazione di idoneità della struttura ospitante (nel caso i minori vengano ospitati in struttura);

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il campione rappresentativo verrà costruito sulla base dei seguenti criteri:

numero di minori accolti ( > 100; 50 > 100; < 50);</li>

<sup>-</sup> rappresentatività percentuale della cittadinanza dei minori accolti;

<sup>-</sup> distribuzione geografica sul territorio nazionale;

<sup>-</sup> tipologia dell'accoglienza dei minori accolti (struttura/famiglia).

- dichiarazione di iscrizione al Servizio sanitario nazionale o di polizza assicurativa sanitaria o di assistenza sanitaria da parte dello Stato convenzionato di provenienza dei minori e degli accompagnatori;
- 5. documentazione inerente l'ente e/o l'associazione di cui ai punti 1, 2 e 3 della Cartella B ed ai punti 1 e 2 della Cartella C.

La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione provvederà ad esaminare, inoltre, i seguenti aspetti:

- 1. la presenza di soste ed almeno un pernottamento per i progetti che prevedono un viaggio in pullman superiore ai 900 chilometri;
- 2. il rispetto della tempistica prevista dalle presenti linee guida nella presentazione della documentazione dei progetti;
- 3. il rientro nel paese di origine dei minori al termine del soggiorno in Italia previsto nel progetto;
- 4. il rapporto numerico tra accompagnatori e minori accolti;
- 5. la durata dei soggiorni in Italia di ciascun minore nel corso dell'anno solare.

L'inosservanza alle prescritte disposizioni sarà tenuta in considerazione ai fini dell'approvazione di eventuali progetti futuri.

### **B. LINEE GUIDA PER SINGOLI NUCLEI FAMILIARI**

Criteri predeterminati di valutazione delle richieste provenienti da singoli nuclei familiari, di seguito denominati "proponenti", ai fini dell'ingresso e del soggiorno temporaneo in Italia di minori stranieri non accompagnati ma accolti (di seguito denominati "accolti") a fini turistici o turistico - solidaristici (art.2, lettera h, D.P.C.M. n. 535/1999).

Le famiglie che intendono ottenere il nulla osta per l'ospitalità in Italia di minori stranieri non accompagnati dovranno inoltrare alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione entro e non oltre <u>30 giorni</u> dall'ingresso del minore una richiesta di nulla osta redatta in carta semplice in conformità al modello allegato, completa della documentazione di seguito elencata:

- 1. documentazione relativa al progetto;
- originale dello specifico nulla osta rilasciato dalla competente Questura (in alternativa, la Questura potrà apporre il proprio nulla osta sull'originale dell'istanza diretta alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione);
- 3. fotocopia dell'atto di assenso all'espatrio rilasciato dai genitori o legali tutori del minore, corredato di traduzione in lingua italiana debitamente vidimata dalla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana. Nel testo dell'atto deve essere sempre indicato: nominativo e comune di residenza del proponente, periodo indicativo di soggiorno, autorizzazione a viaggiare e soggiornare senza accompagnatore;
- 4. certificato di stato di famiglia in carta semplice (o dichiarazione sostitutiva) del proponente;
- 5. fotocopia del passaporto del minore (la sola parte contenente dati e foto);
- 6. foglio dati debitamente compilato;
- 7. in caso di mezzo aereo, copia della prenotazione del viaggio di andata e di ritorno;
- 8. dichiarazione di iscrizione al Servizio sanitario nazionale o di polizza assicurativa sanitaria o di assistenza sanitaria da parte dello Stato convenzionato di provenienza dei minori e degli accompagnatori.

La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione tratterà i dati personali comunicati dai singoli enti e associazioni nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg.vo n. 196/2003).

La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione delibera entro <u>45 giorni</u> dal ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione, comunicandone l'esito al

proponente ed alle competenti Autorità. Il termine di deliberazione, nel caso della presentazione di

una domanda incompleta, decorre dall'effettivo completamento della stessa.

Il proponente deve comunicare per iscritto alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle

politiche di integrazione, entro 5 giorni, l'avvenuto ingresso in Italia del minore (o dei minori),

specificando la data ed il valico di frontiera; analoga comunicazione dovrà essere fatta

successivamente all'uscita.

La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione può proporre l'eventuale

estensione della durata del soggiorno in relazione a casi di forza maggiore.

Il proponente dovrà provvedere, con la massima tempestività, alla trasmissione alla Direzione

Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione di una richiesta documentata per la

valutazione ai fini dell'eventuale concessione del nulla osta alla proroga del soggiorno. Le

determinazioni della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione saranno

inviate al proponente ed alla Questura della provincia in cui si trova il minore. Dopo aver ottenuto

il nullaosta alla proroga del soggiorno, il proponente deve inviarlo alla Questura competente per

l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno. Va precisato che non potranno di norma essere

concesse proroghe per patologie preesistenti all'ingresso, salvo l'insorgere improvviso di pericolo di

vita per il minore. In tali casi è necessario richiedere il visto individuale per cure mediche, il cui

rilascio non rientra nelle competenze della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di

integrazione.

Le dichiarazioni del proponente sono rilasciate ai sensi delle vigenti leggi in materia di

certificazione ed autocertificazione.

**DOCUMENTAZIONE RICHIESTA** 

La domanda, completa della documentazione richiesta, dovrà essere inviata in via telematica al

seguente indirizzo: dg immigrazione 23@lavoro.gov.it e deve essere strutturata attraverso l'invio

di tre cartelle di documenti denominate rispettivamente:

Cartella A -> Richiesta di nulla osta singoli nuclei familiari

Cartella B -> Comunicazione di avvenuto ingresso

Cartella C -> Comunicazione di avvenuta uscita

La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione tratterà i dati personali

comunicati dai singoli enti e associazioni, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati

personali (D.Lg.vo n. 196/2003).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE Via Fornovo,8 – 00192 Roma

#### DOCUMENTAZIONE PER LE CARTELLE A - B - C

Almeno <u>30 giorni</u> prima dell'ingresso del minore (o dei minori) dovrà essere inviata la seguente documentazione:

#### **CARTELLA A**

- 1. Domanda di approvazione del progetto
- 2. Nulla osta rilasciato dalla Questura competente
- 3. Certificato stato di famiglia in carta semplice (o dichiarazione sostitutiva)
- 4. Fotocopia atto di assenso all'espatrio
- 5. Fotocopia passaporto del minore
- 6. Foglio dati compilato
- 7. Eventuale prenotazione viaggio aereo
- 8. Dichiarazione di iscrizione al Servizio sanitario nazionale o di polizza assicurativa sanitaria o di assistenza sanitaria da parte dello Stato convenzionato di provenienza dei minori e degli accompagnatori

Entro <u>5 giorni</u> dall'ingresso del minore (o dei minori) dovrà essere inviata la seguente documentazione:

#### **CARTELLA B**

- 1. Comunicazione avvenuto ingresso del minore
- 2. Indicazione data e valico di frontiera di ingresso

Entro <u>5 giorni</u> dall'uscita del minore (o dei minori) dovrà essere inviata la seguente documentazione:

#### **CARTELLA C**

- 1. Comunicazione avvenuta uscita del minore
- 2. Indicazione data e valico di frontiera di uscita

#### **DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE**

- Il soggiorno dei minori in Italia non può essere superiore a <u>120 giorni</u> nell'anno solare fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso nel territorio italiano (art. 1 del D.P.C.M. n. 191/2011).
- I proponenti devono garantire che i minori per i quali sia richiesto il nulla osta abbiano compiuto i sei anni di età.

 I proponenti dovranno far pervenire alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, almeno 30 giorni prima dalla data del previsto ingresso in Italia,

tutta la documentazione richiesta.

**RACCOMANDAZIONI** 

• Durante il soggiorno in Italia dei minori è richiesta la reperibilità delle famiglie. A tal fine i

proponenti sono tenuti a fornire alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche

di integrazione tutti i propri recapiti utili ad una celere reperibilità.

La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione non potrà

accogliere richieste di nulla osta per soggiorni che coincidano con il periodo delle attività

scolastiche del minore.

Per il regolare soggiorno di breve durata in Italia, i proponenti, devono dichiarare la

presenza dei minori accolti, ai sensi della L. n. 68/2007.

Nell'ambito delle attività di controllo e vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori accolti e

della valutazione circa l'affidabilità dei proponenti i programmi solidaristici di accoglienza

temporanea, la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si riserva la

possibilità di effettuare controlli sulla documentazione prodotta e sulle modalità di soggiorno dei

minori ospitati dai singoli nuclei familiari.

L'inosservanza alle prescritte disposizioni sarà tenuta in considerazione ai fini

dell'approvazione di eventuali progetti futuri.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
Via FORNOVO,8 – 00192 Roma